
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI,
DETERGENTI ED AFFINI PER I NIDI
D’INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE
DELL’INFANZIA PROVINCIALI, IL SERVIZIO
DI NIDO/COLONIA ESTIVA E IL TEATRO
ZANDONAI CON SEDE NEL COMUNE DI
ROVERETO. PERIODO 01/02/2025 -
31/01/2028 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici
ed altri ambienti ad uso civile; criteri
ambientali minimi per le forniture di: -
detergenti per le pulizie ordinarie delle
superfici; - detergenti per le pulizie
periodiche e straordinarie delle superfici; -
detergenti e prodotti in carta tessuto per
l’igiene personale. Approvato con D.M. 51
del 29/01/2021 in GURI n. 42 del
19/02/2021)**

CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto della procedura.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	6
Art. 8 ter – Qualità dei prodotti.....	7
Art. 8 quater – Ulteriori requisiti dei prodotti.....	9
Art. 8 quinquies – Modalità e orari delle consegne.....	9
Art. 8 sexties – Confezioni ed imballaggi.....	10
Art. 8 septies – Schede tecniche e schede di sicurezza.....	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 17 – Subappalto.....	14
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella fornitura.....	14
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	14
Art. 21 – Sicurezza.....	15
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	15
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	16
Art. 26 – Penali.....	16
Art. 27 – Clausola di forza maggiore.....	17
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 29 – Recesso.....	20
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 33 – Spese contrattuali.....	22
Art. 34 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC.....	22
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 36 – Norma di chiusura.....	22

Art. 1 – Oggetto della procedura

1. La procedura ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di materiale di pulizia, detersivi, detergenti ed affini ai nidi d'infanzia comunali, alle scuole dell'infanzia provinciali (compreso il servizio di nido/colonia estiva) e al teatro Zandonai con sede nel Comune di Rovereto.
2. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle seguenti disposizioni normative:
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali";
 - Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, allegato 1, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale." e s.m.i..
3. La fornitura è destinata alle strutture scolastiche e al teatro Zandonai indicati in calce al presente capitolato (allegato B).
4. I quantitativi presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nell'allegato A) "Modulo preventivo".
5. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso i nidi d'infanzia comunali, le scuole d'infanzia provinciali (compreso il servizio di nido/colonia estiva) e il teatro Zandonai indicati in calce al presente capitolato (allegato B).
2. L'operatore economico deve garantire il rispetto dei termini e delle modalità di consegna della merce secondo quanto stabilito dalla stazione appaltante.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, dei suoi allegati e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano la presente procedura, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della

fornitura.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a comunicare l'ordinativo di acquisto con la tempistica e con le modalità previste dal presente capitolato speciale.
2. La stazione appaltante provvede a evidenziare le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta (in conformità quanto disciplinato dall'art. 14 del presente capitolato speciale).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" per quanto ancora in vigore;
 - la [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" per quanto ancora in vigore;
 - il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- *le norme del codice civile;*
 - *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" e s.m.i..*
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a.1) il capitolato speciale e i suoi allegati;
 - a.2) il preventivo dell'operatore economico;
 - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. In contratto sarà stipulato, nei termini previsti dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La durata della fornitura è stabilita in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01/02/2025 al 31/01/2028.
2. Intervenuto l'affidamento, valido ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile

l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Qualora alla scadenza, l'Amministrazione non fosse riuscita, per ritardi oggettivi dovuti a casi eccezionali, a concludere la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, l'operatore economico sarà tenuto a proseguire la fornitura alle condizioni in corso per un massimo di 2 mesi.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo presunto dell'intera fornitura, determinato sulla base dei dati quantitativi presunti elencati nell'allegato A) "Modulo preventivo", ammonta a complessivi **Euro 86.000,00.=** (ottantaseimila/00), Iva esclusa al quale applicare il ribasso offerto.
2. I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compreso il trasporto e la consegna presso le singole strutture.
3. I quantitativi definiti nel presente capitolato sono puramente indicativi, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi, per la ditta fornitrice, il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi di qualsiasi sorta.
4. I quantitativi effettivi dei singoli prodotti da consegnare saranno determinati secondo le modalità di cui all'art. 8 quinquies.

5. Sono ammesse modifiche del contratto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 120 della D.Lgs. 36/2023 nonché dalla normativa in materia.

L'affidatario dovrà essere disponibile ad evadere, per il periodo strettamente necessario, eventuali forniture straordinarie dovute a condizioni eccezionali ed imprevedibili, alle stesse condizioni contrattuali, senza che ciò implichi per l'affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta.

In base alle norme vigenti, l'affidatario è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 10% (D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 3 lett. b) in più o in meno di quella originaria di contratto.

L'incremento contrattuale nei limiti 10% verrà formalizzato con apposita nota del servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e alle stesse condizioni del contratto originario.

In caso di richiesta di prodotti non compresi nel presente capitolato o con caratteristiche diverse, il prezzo unitario e la qualità dei prodotti saranno concordati prima della consegna tra l'affidatario e il responsabile della gestione del contratto, o suo incaricato, previa adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la procedura rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'affidamento, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo tranne quanto stabilito dai successivi commi.
2. Il prezzo della fornitura alle condizioni tutte del contratto, del presente

capitolato e dell'Allegato A e B, si intende offerto dall'operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto – trascorsi 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso - si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
4. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 3, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.

Art. 8 ter – Qualità dei prodotti

Tutti i prodotti forniti dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'intero preventivo, quanto di seguito elencato:

1. i requisiti e le caratteristiche specifiche dei prodotti stabiliti nel presente capitolato ed in particolare nell'allegato A) "Modulo preventivo";
2. **per i prodotti detergenti multiuso, i detergenti per i servizi sanitari, i detergenti per la pulizia di finestre utilizzati per le pulizie ordinarie:** le specifiche tecniche di cui al sub D dell'allegato 1 del D.M. 51 del 29/01/2021 che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale";
3. **per i prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori, etc.), per le pulizie periodiche e straordinarie:** le specifiche tecniche di cui al sub E dell'allegato 1 del D.M. 51 del 29/01/2021 che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale";
4. **per i prodotti in carta tessuto:** le specifiche tecniche di cui al sub F dell'allegato 1 del D.M. 51 del 29/01/2021 che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale";
5. **per i detergenti per l'igiene personale:** le specifiche tecniche di cui al sub G dell'allegato 1 del D.M. 51 del 29/01/2021 che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale";

Al fine di garantire il requisito di cui al punto 2, l'operatore economico dovrà elencare (nel "Modulo preventivo" nella colonna D) i

prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta (*Ecolabel (UE) o altra etichetta conforme alla norma UNI EN ISO 14024 (come Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti)*).

Solo se concentrati possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi individuati dai decreti e in possesso dei rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratorio accreditati UNI EN ISO 17025.

Per detersivi concentrati si intendono:

prodotti detersivi con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";

prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger (spruzzino), con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione. E' necessario che l'operatore economico alleggi i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Al fine di garantire i requisiti di cui al punto 3, l'operatore economico dovrà elencare (nel "Modulo preventivo" nella colonna D) i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. In assenza di detta etichetta, la conformità ai CAM è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Al fine di garantire i requisiti di cui al punto 4, l'operatore economico dovrà elencare (nel "Modulo preventivo" nella colonna D) i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta Ecolabel (EU) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, in assenza, devono essere in possesso della certificazione *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC®) o dell'etichetta *Remade in Italy* o equivalenti che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Al fine di garantire i requisiti di cui al punto 5, l'operatore economico dovrà elencare (nel "Modulo preventivo" nella colonna D) i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 possedute.

6. I Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA) devono rispettare i requisiti prescritti dalla normativa (Reg. CE 1935/2004). Detti prodotti devono essere idonei al contatto alimentare e riportare sugli imballaggi la dicitura "per alimenti" oppure il simbolo "bicchiere e forchetta" (righe 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 86 e 85 del "Modulo preventivo").

Art. 8 quater – Ulteriori requisiti dei prodotti

1. A completamento del preventivo l'affidatario dovrà inoltre:

- fornire prodotti che al momento della consegna effettiva dovranno avere una shelf-life residua (dove prevista) pari ad almeno i due terzi della vita commerciale del prodotto;
- assicurare che tutti i prodotti di pulizia, oggetto della fornitura, siano muniti di etichettature a norma di legge (Regolamento CE n. 1272/2008 CLP – Classification, Labelling and Packaging), ovvero riportino sulle confezioni tutte le informazioni necessarie per identificare i prodotti (composizione chimica) e ottimizzarne l'utilizzo (modalità di consumo);
- garantire il tipo di confezionamento previsto nella colonna C1 "Descrizione e caratteristiche prodotti" dell'Allegato A) "Modulo preventivo" (ad esempio detersivo liquido piatti a mano, **confezione max 5 litri**);
- garantire la dotazione di dosatori a pressione appositi per le confezioni che vengono proposte al fine di garantire un uso appropriato del prodotto ed evitare sprechi;
- garantire la dotazione complementare alla fornitura consistente nella messa in disponibilità in comodato gratuito di dosatori per lavastoviglie comprensiva della manutenzione gratuita degli stessi con eventuale ripristino delle attrezzature originarie alla cessazione del contratto;
- impegnarsi a effettuare un incontro formativo volto ad illustrare al personale ausiliario le avvertenze per un corretto impiego dei prodotti detergenti, sanificanti, saponi e guanti forniti. A tale scopo sarà onere dell'impresa affidataria, senza che ciò comporti alcuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione, organizzare, entro 2 mesi dalla prima consegna e sentita l'Amministrazione, una riunione informativa tenuta dai responsabili dell'impresa affidataria, a favore del personale ausiliario comunale al quale dovranno essere illustrate e consegnate le dispense riassuntive relative al corretto impiego dei prodotti forniti.

Art. 8 quinquies – Modalità e orari delle consegne

1. La fornitura sarà ripartita in, 4 diverse consegne per anno solare durante il triennio (indicativamente durante i mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre), tenuto conto delle esigenze emerse e a seguito di ordini fatti in forma raggruppata dall'Amministrazione comunale, a favore delle varie strutture destinatarie. I prodotti richiesti dovranno essere consegnati presso i vari istituti scolastici e presso gli altri destinatari indicati nell'allegato B) al presente capitolato.
2. Nel caso in cui il numero delle strutture dovesse aumentare o diminuire e/o le stesse dovessero modificare la propria sede, l'affidatario è obbligato comunque a provvedere alla fornitura.
3. E' fatto divieto al fornitore di proporre prodotti nuovi o diversi rispetto a quelli previsti in Capitolato.
4. In ogni caso non saranno ritirate merci fuori dall'orario che va dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e comunque l'ora di consegna all'interno di detta fascia sarà da concordare con il personale dell'istituto destinatario.
5. Il trasporto, da effettuare con l'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie e stradali vigenti in materia, sarà a totale rischi e spese della ditta affidataria, per cui la consegna dei prodotti ordinati, accompagnati da una distinta riportante l'esatta indicazione della qualità e quantità degli stessi si intenderà dovuta franco magazzini degli istituti (asili/centri estivi/

- scuole) e delle altre strutture destinatarie.
6. La merce, che dovrà essere consegnata personalmente (esiste infatti il divieto di deposito davanti all'istituto senza ritiro), sarà controllata dagli incaricati dell'accettazione e ne verranno riconosciuti solo i quantitativi e le classificazioni dagli stessi accertati o concordati al momento della consegna, oppure stabiliti successivamente in caso di contestazione.
 7. Qualora, per cause non prevedibili, fosse richiesta una fornitura straordinaria (cioè ulteriore alle quattro previste dal comma 1) da parte dell'Amministrazione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare la consegna a fronte di un rimborso forfettario per spese viaggio pari ad Euro 50,00.- onnicomprensivo di ogni onere.

Art. 8 sexties – Confezioni ed imballaggi

1. Le confezioni, i recipienti o gli imballaggi utilizzati per la commercializzazione e per il trasporto dei prodotti richiesti dovranno avere i requisiti e le caratteristiche, nonché riportare le indicazioni, stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della consegna, in particolare dovranno essere rispettati i requisiti di cui al D.M. 51 del 29/01/2021, Allegato A sub D paragrafo VIII e sub E lett. a) p.to 7.

Art. 8 septies – Schede tecniche e schede di sicurezza

1. Ai fini della stipula del contratto la ditta risultata affidataria dovrà presentare le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua italiana (ove previste dalla normativa di riferimento) di tutti i prodotti offerti nella procedura. Le schede dovranno essere presentate, su richiesta dell'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato pdf.
2. Le schede tecniche e di sicurezza devono essere conformi alla normativa vigente. Su ogni scheda tecnica e di sicurezza dovrà essere inoltre indicato il numero corrispondente del prodotto offerto (così come individuato nell'allegato A "Modulo preventivo"), il nome e la ragione sociale della ditta offerente.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in relazione alla quantità di prodotti consegnati in base al prezzo unitario risultante dal preventivo e a seguito di ogni ordine su presentazione di una fattura per ogni struttura scolastica specificando la quantità di prodotti consegnati con riferimenti ai rispettivi documenti di trasporto.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato (ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 23/1990).
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Operatore economico.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di procedura, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di procedura o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La vigilanza sulla correttezza dell'esecuzione del contratto, avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione.
3. La verifica dello stato di conservazione dei prodotti consegnati, la genuinità degli stessi, la loro rispondenza alla vigente normativa nonché al presente capitolato potrà essere inoltre verificata anche richiedendo specifica documentazione, nonché le analisi, previste dalla legge.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a proprie spese, opportune analisi di tipo chimico - fisico o microbiologico tramite laboratori di analisi scelti dalla stessa o facendo intervenire la competente Autorità Sanitaria. Qualora le caratteristiche qualitative o i requisiti

igienico sanitari dei prodotti analizzati non corrispondessero ai requisiti richiesti nel presente capitolato o contrastassero con le normative vigenti, le spese sostenute per le analisi saranno addebitate all'affidatario ed allo stesso tempo non verrà pagata la fornitura relativa ai prodotti analizzati fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di penali e di risoluzione del contratto del presente capitolato speciale, e fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. I controlli in accettazione dei prodotti indicati sui documenti di trasporto saranno effettuati dagli incaricati all'accettazione all'atto della consegna. Qualora impossibilitati, verrà apposta sul DDT anziché l'indicazione dei controlli effettuati, la dicitura "con riserva di controllo", completa di data e firma.
6. La contestazione di eventuali differenze riscontrate potrà avvenire anche in un secondo momento, entro il giorno lavorativo successivo.
7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
8. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett.d)-n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d)-n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare.

Art. 17 – Subappalto

1. E' ammesso il subappalto (anche per intero) per trasporto e la consegna dei prodotti.
2. L'affidatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore perchè la natura del contratto non lo consente, ai sensi della lettura dell'art. 119 comma 11 lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella fornitura

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della procedura.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento

lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla procedura affidata, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10

- (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
 4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
 5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole: a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.
 6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'affidatario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento dei prodotti fino al momento della consegna ed è responsabile dei danni che possano subire persone o cose per fatti o attività connesse con l'esecuzione del contratto, sia all'interno che all'esterno di locali comunali.
2. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
3. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
4. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. Ogni volta che si verificassero comprovate carenze nella fornitura, o non

siano rispettati caratteristiche qualitative o i requisiti igienico sanitari specificati nelle norme o regolamenti cogenti nonché nel presente capitolato l'Amministrazione ne darà comunicazione all'affidatario inviandogli un modulo definito "rapporto di non conformità".

2. L'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC si riserva di applicare le penali, valutata la gravità dell'inadempienza, la frequenza dei medesimi e il disservizio arrecato, nei casi e secondo le modalità sotto specificate:
 - a) nel caso di ritardi od omissioni nella consegna della merce che comportino l'impossibilità di svolgere il servizio previsto, Euro 100,00 per ciascuna consegna ritardata od omessa;
 - b) nel caso di consegna della merce in assenza dell'incaricato all'accettazione, Euro 300,00 per ciascuna consegna;
 - c) nel caso di fornitura di prodotti non corrispondenti alle caratteristiche qualitative ed ai requisiti igienico sanitari di cui all'allegato A del presente capitolato speciale, una penale da Euro 100,00 a Euro 800,00 per ogni prodotto non conforme.
3. Nel caso in cui l'operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di reperire i prodotti necessari presso altro fornitore ponendo a carico dell'affidatario l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.
5. Inoltre, in casi eccezionali e comunque per esigenze temporanee, l'Amministrazione può autorizzare l'affidatario a reperire i prodotti necessari presso altro soggetto individuato in accordo con l'Amministrazione, senza maggiori spese e salvo il rimborso di eventuali danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente capitolato;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione delle forniture nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - p) per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti a seguito di episodi accertati anche in una sola struttura;
 - q) qualora venga contestata la non conformità del magazzino o del mezzo di trasporto dell'affidatario alle norme di legge vigenti e l'affidatario non abbia adeguato il magazzino o il mezzo di trasporto entro i termini fissati dall'Amministrazione.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, dandone avviso all'affidatario con lettera raccomandata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiedendo il risarcimento dei danni e incamerando la cauzione. Nel caso in cui i danni subiti dall'Amministrazione eccedessero l'importo della cauzione stessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

compensarli con i corrispettivi dovuti all'affidatario per il pagamento delle fatture.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 60 giorni (sessanta) da inviare all'affidatario, a mezzo PEC.
3. Non sarà riconosciuto all'affidatario, a fronte dell'eventuale recesso, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcun altra utilità di qualsiasi natura, ma solo il corrispettivo per le prestazioni svolte fino a quel momento.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010: Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto (...).".
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della procedura ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 34 – Disposizione del contratto "ponte" in attesa di convenzioni APAC

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della stazione appaltante in favore dell'Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto (adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 303 di data 20/12/2022) stabilisce che i contenuti del suddetto Codice si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. In caso di violazioni degli obblighi contenuti nel Codice da parte dell'affidatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di fornitura, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati al Capitolato:

Allegato A Modulo preventivo

Allegato B Elenco delle strutture

Allegato C Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale."

